

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 11 MARZO 1992, N. 5/L**

**Approvazione del regolamento di esecuzione della
legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24¹**

Art. 1²

Art. 2 (Iscrizione della cooperativa sociale nel Registro delle cooperative)³

1. In esecuzione della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, come modificata dalla legge regionale 1 novembre 1993, n. 15, che sarà di seguito indicata con la sola denominazione "legge regionale" e, in armonia con quanto previsto dall'articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, come modificata dalla legge regionale 1 novembre 1993, n. 15, la Commissione provinciale competente per territorio provvede ad iscrivere la cooperativa sociale, che gestisce i servizi previsti dall'articolo 3, comma 2, lett. a) della legge regionale, nel Registro delle cooperative della provincia in cui la stessa abbia la sede legale, alla categoria g) "cooperative sociali", sottocategoria 1 "cooperative di gestione dei servizi socio-sanitari, culturali ed

¹ In B.U. 26 maggio 1992, n. 22 - suppl. ord. n. 1.

² Articolo soppresso dall'art. 1, comma 1, del DPGR 21 ottobre 1994, n. 10/L.

³ Rubrica modificata dall'art. 2 del DPGR 21 ottobre 1994, n. 10/L.

educativi" ed altresì, contemporaneamente, alla categoria c) "cooperative di produzione lavoro" o alla categoria e) "cooperative di servizio miste e varie", dell'art. 2 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, come modificata dalla legge regionale 1 novembre 1993, n. 15, in ragione dell'attività svolta. Rispettivamente, la Commissione provinciale competente per territorio provvede ad iscrivere la cooperativa sociale, che svolge le attività previste dall'art. 3, comma 2, lett. b) della legge regionale, nel Registro di cui al precedente comma 1, alla categoria g) "cooperative sociali", sottocategoria 2) "cooperative per lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate" ed altresì, contemporaneamente, alla categoria c) "cooperative di produzione e lavoro", o alla categoria e) "cooperative di servizio, miste e varie", dell'articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, come modificata dalla legge regionale 1 novembre 1993, n. 15, in ragione dell'attività svolta.⁴

2. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale le Società cooperative per poter essere iscritte nella categoria "cooperative sociali", di cui all'art. 2 della legge stessa, devono adeguare il loro statuto secondo lo schema di statuto di cui all'allegato A del presente regolamento. La richiesta di iscrizione può essere presentata dalla Società cooperativa interessata in qualsiasi momento.

3. Nel caso di rigetto della domanda di iscrizione nel Registro delle cooperative, la Commissione notifica alla Cooperativa a mezzo lettera raccomandata, la propria decisione motivata. La Cooperativa, entro sessanta giorni dalla notifica,

⁴ Comma modificato dall'art. 2 del DPGR 21 ottobre 1994, n. 10/L.

può presentare ricorso alla Commissione regionale per la cooperazione, la quale decide definitivamente.⁵

Art. 3⁶ (Documentazione richiesta per l'iscrizione nella sezione "cooperative sociali")

1. Ai fini di ottenere l'iscrizione nella categoria g) "cooperative sociali", la cooperativa dovrà produrre, unitamente alla domanda, tra l'altro, la documentazione sottoscritta dal legale rappresentante, riguardante i requisiti posseduti dai soci. In particolare, per le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) della legge regionale, dovrà essere indicato se i soci sono:

- a) soci lavoratori remunerati;
- b) soci lavoratori volontari;
- c) soci utenti;
- d) soci sovventori;
- e) soci persone giuridiche.

2. Per le cooperative sociali che svolgono attività di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) della legge regionale, andrà indicato se i soci sono:

- a) soci lavoratori remunerati;
- b) soci lavoratori volontari;
- c) soci sovventori;
- d) soci persone giuridiche.

3. La documentazione, attestante la condizione di soggetto socialmente svantaggiato, di cui all'articolo 3, comma 3, della

⁵ Comma aggiunto dall'art. 2 del DPGR 21 ottobre 1994, n. 10/L.

⁶ Articolo sostituito dall'art. 3 del DPGR 21 ottobre 1994, n. 10/L.

legge regionale, dovrà essere rilasciata dalla pubblica amministrazione, fermo restando il diritto alla riservatezza. Nel rispetto di tale riservatezza, la documentazione non viene trasmessa all'Ufficio del registro delle cooperative, competente per territorio, ma è conservata presso la cooperativa stessa. Nella documentazione prodotta all'Ufficio del registro delle cooperative ai fini dell'iscrizione, la cooperativa indica i lavoratori persone svantaggiate, distinti tra soci e non soci, sulla base della dichiarazione rilasciata dalla competente pubblica amministrazione attestante la sussistenza di tale stato.

Art. 4⁷ (Obblighi e divieti per le cooperative sociali)

1. Ogni modifica statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale, nonché il venir meno dei requisiti necessari per l'iscrizione nella sezione "cooperative sociali", comportano la cancellazione della cooperativa dalla stessa categoria g) "cooperative sociali" del Registro. Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui all'art. 8 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 come modificata dall'art. 25 della legge regionale 1 novembre 1993, n. 15, va considerato irregolarità grave e come tale soggetto all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 25 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, come modificata dalla legge regionale 1 novembre 1993, n. 15.

2. Qualora il numero dei lavoratori delle cooperative sociali finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come indicate all'art. 3, comma 2, lettera b) della legge regionale, dovesse scendere al di sotto del limite minimo previsto dallo stesso art. 3, comma 4, della legge regionale medesima, la cooperativa deve reintegrarlo nel termine massimo

⁷ Articolo sostituito dall'art. 4 del DPGR 21 ottobre 1994, n. 10/L.

di sei mesi. La mancata reintegrazione nel termine di sei mesi del numero dei lavoratori, comporta la cancellazione della cooperativa dalla categoria g) "cooperative sociali" del Registro delle cooperative.

Art. 5⁸ (Oggetto della cooperativa sociale)

1. Ai fini del raggiungimento dello scopo di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale ed in armonia con quanto previsto dall' articolo 3, comma 2, della legge medesima, costituisce oggetto della cooperativa sociale la gestione di servizi socio - sanitari, culturali ed educativi, finalizzati a interventi di promozione umana e di integrazione sociale e in particolare a favore di coloro che presentano situazioni di svantaggio sociale, reale o fortemente eventuale, oppure l'esercizio di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. L'oggetto sociale deve essere chiaramente individuato e definito nello statuto; l'attività svolta, così come i soci costituenti la base sociale della cooperativa, devono essere coerenti con l'oggetto sociale stesso.

*2-bis.*⁹ La cooperativa sociale può avere ad oggetto l'esercizio contemporaneo delle attività previste dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale, a condizione che:

⁸ Articolo sostituito dall'art. 5 del DPGR 21 ottobre 1994, n. 10/L e modificato, con la soppressione del secondo periodo, dall'art. 1, comma 1, lett. a) del DPRReg. 14 ottobre 2016, n. 8.

⁹ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b) del DPRReg. 14 ottobre 2016, n. 8.

- a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento esplicitamente indicate nell'oggetto sociale siano tali da richiedere attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità di promozione umana, di integrazione sociale e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- b) il collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e b) risulti chiaramente indicato nello statuto sociale;
- c) l'organizzazione amministrativa della cooperativa sociale consenta la netta separazione delle gestioni contabili relative alle attività esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

2-ter.¹⁰ La cooperativa sociale che ha ad oggetto l'esercizio contemporaneo delle attività previste dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) della legge regionale, è iscritta nelle sottocategorie previste sia sub a) che sub b) dell'articolo 4, comma 4, del DPR. 16 dicembre 2008, n. 11/L recante *Regolamento di attuazione della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.*

Art. 5 bis¹¹ (Definizione delle attività della cooperativa sociale)

1. Per servizi socio-sanitari, culturali ed educativi, di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) della legge regionale, si intendono i servizi sociali ed assistenziali, sanitari di base e ad elevata integrazione socio-sanitaria, scolastici di base e di formazione professionale, culturali ed educativi, che siano gestiti dalla

¹⁰ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b) del DPR. 14 ottobre 2016, n. 8.

¹¹ Articolo aggiunto dall'art. 6 del DPGR 21 ottobre 1994, n. 10/L.

cooperativa sociale al fine di perseguire lo scopo richiamato dall'art. 3, comma 1, della legge regionale. Sono destinatari dei servizi suddetti le persone comunque bisognose di interventi di promozione umana e integrazione sociale.

Tali interventi trovano specifica motivazione in riferimento all'età, alle condizioni personali e familiari nonché alla condizione sociale dei destinatari stessi.

1 *bis*. Perseguono altresì lo scopo richiamato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale, la gestione di servizi diretti alla sensibilizzazione e alla diffusione organizzata della cultura al sostegno e all'aiuto a favore delle comunità estere, nonché la gestione delle botteghe del commercio equo e solidale.¹²

2. Sono attività della cooperativa sociale finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate quelle previste dall'art. 3, comma 2, lett. b) della legge regionale - agricole, industriali, commerciali o di servizi - comunque diverse dalle attività di cui al precedente comma 1.

Art. 5 ter¹³ (Soggetti beneficiari dell'attività mirata all'inserimento lavorativo)

1. I soggetti socialmente svantaggiati, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale, che possono fruire delle attività della cooperativa sociale finalizzate all'inserimento lavorativo, sono i seguenti:

- a) invalidi fisici, psichici e sensoriali;
- b) gli ex degenti di istituti psichiatrici;
- c) i soggetti in trattamento psichiatrico;

¹² Comma inserito dal DPR Reg. 27 luglio 2005, n. 11/L.

¹³ Articolo inserito dall'art. 7 del DPGR 21 ottobre 1994, n. 10/L.

d) i tossicodipendenti;
e) gli alcolisti;
f) i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
g) i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663.

2. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

3. L'individuazione aggiuntiva di nuove categorie di soggetti svantaggiati può essere fatta anche con decreto del Presidente della Giunta provinciale territorialmente competente.

4. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da idonea documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione.

Art. 5 quater¹⁴ (Soggetti lavoratori della cooperativa sociale di cui all'art. 3, comma 2, lett. b))

1. Si considerano lavoratori della cooperativa sociale che svolge le attività di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b) della legge regionale, solo i soggetti che svolgono attività per la cooperativa in forza di un rapporto di lavoro subordinato.

¹⁴ Articolo aggiunto dall'art. 8 del DPGR 21 ottobre 1994, n. 10/L.

Almeno il trenta per cento dei suddetti lavoratori deve essere costituito da persone svantaggiate le quali, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono altresì essere socie della cooperativa.

Art. 5 quinquies¹⁵ (Soci delle cooperative sociali)

1. Sono soci delle cooperative sociali, oltre quelli indicati all'art. 4, comma 1, della legge regionale, quelli che posseggono i requisiti indicati nel D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, nella legge 17 febbraio 1971, n. 127 e nella legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 5 sexies¹⁶ (Revisione delle cooperative sociali)

1. Le cooperative sociali disciplinate dalla legge regionale sono sottoposte alla revisione ordinaria biennale da parte degli organi a ciò autorizzati, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, come modificata dalla legge regionale 1 novembre 1993, n. 15.

Art. 5 septies¹⁷ (Relazione annuale)

1. La relazione annuale, prevista dall'art. 8, comma 1 della legge regionale, deve essere trasmessa alla Giunta regionale entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione della medesima da parte dell'assemblea sociale.

¹⁵ Articolo aggiunto dall'art. 9 del DPGR 21 ottobre 1994, n. 10/L.

¹⁶ Articolo aggiunto dall'art. 10 del DPGR 21 ottobre 1994, n. 10/L.

¹⁷ Articolo aggiunto dall'art. 11 del DPGR 21 ottobre 1994, n. 10/L.

2. Entro i successivi trenta giorni, a cura dell'Ufficio per la cooperazione, viene trasmessa alla Giunta provinciale di Bolzano e alla Giunta provinciale di Trento copia della relazione di cui al comma precedente per gli adempimenti di loro competenza.

Art. 5 octies¹⁸ (Convenzioni tra le cooperative sociali e loro consorzi ed enti pubblici)

1. Per la gestione dei servizi socio-sanitari, culturali ed educativi, di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) della legge regionale e, per la fornitura di beni o servizi, diversi da quelli precedenti, e purché finalizzati alla creazione di opportunità di inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) della legge regionale, possono essere stipulate, anche in deroga alle norme in materia di contratti della pubblica amministrazione, apposite convenzioni tra le cooperative sociali e loro consorzi iscritti nei registri provinciali delle cooperative e gli Enti pubblici.

2. Le convenzioni di cui al comma precedente verranno adottate separatamente per:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari culturali ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli di cui alla lettera a), finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

3. Le convenzioni indicate al precedente comma 2 devono contenere:

- a) l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e della sua modalità di svolgimento;

¹⁸ Articolo aggiunto dall'art. 12 del DPGR 21 ottobre 1994, n. 10/L.

- b) la durata della convenzione, comunque non inferiore ad un anno;
- c) i requisiti di professionalità del personale impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività, il numero e le qualificazioni del personale impiegato, coerentemente con gli standard previsti dalla legislazione vigente, per le cooperative di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) della legge regionale;
- d) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 5, della legge 8 novembre 1991, n. 381;
- e) gli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
- f) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro;
- g) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;
- h) le forme e le modalità di verifica e vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti;
- i) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
- l) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti;
- m) le modalità di raccordo con gli uffici delle amministrazioni competenti nella materia oggetto della convenzione.

4. Quando le convenzioni riguardano le attività di gestione dei servizi socio-sanitari, culturali ed educativi, le attività medesime devono comportare l'organizzazione complessiva e coordinata dei vari fattori materiali, psicologici e umani che

concorrono alla realizzazione del servizio, e non devono configurarsi come mere prestazioni di mano d'opera. L'ambito di riferimento per individuare i servizi socio-sanitari, culturali ed educativi, viene stabilito dalla normativa di settore delle Province autonome.

5. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 1, nella stipula di una convenzione, si deve tener conto non solo del prezzo delle prestazioni che vengono offerte, ma anche dell'organizzazione complessiva e coordinata dei vari fattori materiali, psicologici e umani che concorrono alla realizzazione del servizio, dei requisiti di professionalità e qualificazione del personale impiegato, del ruolo svolto dai volontari, degli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza presenti all'interno della cooperativa o consorzio, della qualità ed opportunità tecnica del servizio offerto e dell'esperienza che ha maturato la cooperativa sociale o consorzio. Tali condizioni devono sussistere anche nel caso di affidamento delle prestazioni di servizi attraverso gare d'appalto.

Art. 5 novies¹⁹ (Reiscrizione nella sezione cooperative sociali)

1. Qualora, a seguito dell'avvenuta cancellazione dalla categoria g) "cooperative sociali", del registro delle cooperative, per i mancati adempimenti previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, la cooperativa richieda la reiscrizione nella medesima categoria, essa non può essere riottenuta se non trascorsi almeno sei mesi dalla cancellazione stessa.

¹⁹ Articolo aggiunto dall'art. 13 del DPGR 21 ottobre 1994, n. 10/L.

Art. 5 decies²⁰ (Norma transitoria)

1. Le cooperative sociali ed i loro consorzi già iscritti, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 1 novembre 1993, n. 15, nel Registro delle cooperative della provincia nella quale hanno la loro sede legale in una delle sottocategorie della categoria g) dell'art. 2 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, come sostituito dall' art. 2, comma 1, della legge regionale 1 novembre 1993, n. 15, dovranno adeguare, entro la data del 31 dicembre 1996, il loro statuto sociale alle norme contenute nella legge regionale e nel regolamento, al fine di poter essere iscritte in una delle sottocategorie della categoria g) "cooperative sociali". A tale ultimo fine le cooperative devono presentare apposita domanda di iscrizione nella categoria g) "cooperative sociali", corredandola della documentazione richiesta ai sensi del precedente articolo 3.

2. La Commissione per le cooperative competente per territorio, nelle more delle modifiche statutarie come previsto al precedente comma 1, provvede all'iscrizione delle cooperative sociali e dei loro consorzi di cui al precedente comma 1, nella categoria g) "cooperative sociali", sottocategoria 1) "cooperative di gestione di servizi socio-sanitari, culturali ed educativi" del Registro delle cooperative. La cooperativa interessata può peraltro chiedere l'iscrizione nella sottocategoria 2) "cooperative per lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate"; in tal caso il legale rappresentante dichiara che l'attività effettivamente svolta dalla cooperativa, in armonia con quanto stabilito nello statuto

²⁰ Articolo aggiunto dall'art. 14 del DPGR 21 ottobre 1994, n. 10/L e successivamente sostituito dal DPGR 7 dicembre 1995, n. 19/L.

sociale, è finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

3. Le cooperative sociali e i loro consorzi, costituiti dopo l'entrata in vigore della legge regionale e comunque prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, vengono iscritti nella categoria g) "cooperative sociali", sottocategoria 1) "cooperative di gestione di servizi socio-sanitari, culturali ed educativi" del Registro delle cooperative; la cooperativa interessata può chiedere l'iscrizione nella sottocategoria 2) "cooperative per lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate"; in tal caso il legale rappresentante dichiara che l'attività effettivamente svolta dalla cooperativa, in armonia con quanto stabilito nello statuto sociale, è finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Art. 5 undecies²¹ (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

²¹ Articolo aggiunto dall'art. 15 del DPGR 21 ottobre 1994, n. 10/L.

Allegato 1²²

L'allegato A, parte integrante del DPGR n. 5/L dell'11 marzo 1992, viene soppresso e sostituito dal seguente schema di

STATUTO TIPO DELLE COOPERATIVE SOCIALI

nei suoi contenuti obbligatori ed essenziali, ferma restando la possibilità per la cooperativa sociale di integrarlo con eventuali altri elementi

**SCHEMA DI STATUTO DI COOPERATIVA
SOCIALE.....SCARL**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -
SCOPO - ATTIVITÀ**

**Art. 1
(Costituzione della cooperativa sociale)**

1. È costituita la «COOPERATIVA SOCIALE»
Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in,
via n.....

2. Possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali,
agenzie e rappresentanze, tanto in Italia quanto all'estero.

²² Allegato sostituito dall'allegato 1 del DPGR 21 ottobre 1994, n. 10/L.

3. La durata della società è stabilita fino al ... e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

Art. 2
(Scopo – oggetto)

1. La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

2. (*)²³ vedi nota a piè di pagina.

3. Ai fini di cui sopra la cooperativa intende svolgere le seguenti attività:

²³ (*) Per le cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari, culturali ed educativi (art. 2, lett. g), punto 1 della L.R. 29 gennaio 1954, n. 7, modificata dalla L.R. 1 novembre 1993, n. 15, può essere adottato il seguente testo:

Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità e si propone la gestione in forma di impresa di servizi socio-sanitari, culturali ed educativi.

Per le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (art. 2, lett. g), punto 2, della L.R. 29 gennaio 1954, n. 7, modificata dalla L.R. 1 novembre 1993, n. 15), può essere adottato il seguente testo:

Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Sono considerati destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa

....

4. Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa può dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili ed immobili utili e necessari. A tale scopo potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie dagli organi sociali per il migliore perseguimento dello scopo sociale. Può anche stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale.

5. Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa può altresì ottenere prestiti da soci disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti ed, in particolare, dei limiti previsti dall'art. 13 del DPR 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni. Essi dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario. Può altresì accettare proventi derivanti da atti di liberalità, provenienti da soggetti pubblici e privati, soci o non soci, nonché ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti.

TITOLO II SOCI

Art. 3 (Requisiti dei soci)

1. Il numero dei soci è illimitato, ma non può in ogni caso essere inferiore a quanto stabilito dalla legge.

2. Possono essere soci:

- a) coloro che intendono prestare attività di lavoro a titolo di volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà. Ai soci operatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Le prestazioni di questi ultimi, in caso di contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali;
- b) coloro che intendono prestare attività di lavoro remunerato;
- c) coloro che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico, nonché con riguardo all'età ed in genere coloro che sono ritenuti bisognosi di intervento socio-assistenziale, i quali siano interessati all'attività della cooperativa in quanto beneficiari;
- d) soci sovventori i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico previsto dall'art. 10. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

3. Possono essere ammesse come soci anche persone giuridiche pubbliche o private.

Le persone giuridiche devono allegare alla domanda:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

4. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto al consiglio di amministrazione al quale spetta deliberare in merito.

Art. 4 **(Obblighi dei soci)**

1. I soci hanno l'obbligo di:

- a) sottoscrivere e versare a norma dell'art. 10 dello statuto una quota di partecipazione al capitale sociale di lire cinquantamila o multiplo di tale importo nei limiti previsti dalle leggi vigenti;
- b) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- c) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa.

2. I nuovi soci sono inoltre tenuti a versare la tassa di ammissione stabilita dall'assemblea ed il sovrapprezzo da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 5
(Diritti dei soci)

1. I soci hanno diritto:
- a) di partecipare alle deliberazioni dell'assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali;
 - b) di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla cooperativa nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni assembleari;
 - c) di prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
 - d) di esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee e, quando almeno un terzo del numero complessivo di essi lo richieda, di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Art. 6
(Recesso dei soci)

1. Il vincolo sociale cessa in seguito a recesso volontario, ad esclusione o a morte del socio.
-
-

Art. 7
(Modalità per il recesso)

1. Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente al consiglio di amministrazione. Tale dichiarazione ha effetto, ai fini di cui all'articolo 2529 C.C., con la chiusura dell'esercizio in corso, se presentata o fatta pervenire tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 8
(Esclusione dei soci)

1. L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, è deliberata dall'assemblea nei confronti del socio che venga meno all'adempimento degli obblighi derivanti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni assembleari, o arrechi in qualunque modo danno morale o materiale alla cooperativa, ovvero perda i requisiti previsti per l'ammissione a socio.

2. Contro la delibera dell'assemblea il socio escluso può appellarsi, entro trenta giorni dalla comunicazione avutane, al collegio arbitrale di cui al successivo articolo 24, la cui decisione è definitiva.

3. L'esclusione del socio ha effetto dall'annotazione del provvedimento sul libro soci da farsi a cura degli amministratori. Da tale data il socio decade dall'esercizio dei diritti attivi.

Art. 9
(Rimborso quota sociale)

1. Ai soci cooperatori e sovventori usciti per qualunque causa dalla cooperativa, come pure ai loro eredi, spetta il rimborso in denaro della quota sociale sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie relativamente al socio, maggiorata dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate e dal sovrapprezzo versato al momento dell'ammissione se non già utilizzato per la rivalutazione delle quote.

TITOLO III
PATRIMONIO SOCIALE

Art. 10
(Costituzione patrimonio sociale)

1. Il patrimonio sociale è costituito:
- a) dal capitale sociale che è ripartito in quote del valore di Lire cinquantamila o multiplo di tale importo, il cui versamento deve essere effettuato all'atto della sottoscrizione. Le quote non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la cooperativa. Alle stesse non può essere corrisposto alcun dividendo;

- b) dal fondo di riserva ordinaria che è formato con gli utili annuali ad esso devoluti ai sensi del successivo articolo 23;
- c) da altri eventuali fondi di riserva costituiti da altri accantonamenti comunque deliberati;
- d) da proventi derivanti da atti di liberalità provenienti da soggetti pubblici o privati, anche non soci.

È prevista la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale, formati dai conferimenti dei soci sovventori. Tali conferimenti sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, il cui tasso di remunerazione non potrà essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto a quello stabilito per gli altri soci.

2. Le riserve sono indivisibili tra i soci sia durante la vita della cooperativa sia nel caso di suo scioglimento.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Art. 11 (Organi statutari)

- 1) Sono organi sociali:
 - a) l'assemblea dei soci;
 - b) il consiglio di amministrazione;
-
-

c) il collegio dei sindaci;

ASSEMBLEA

Art. 12

(Compiti dell'assemblea ordinaria e straordinaria)

1. L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria.
2. Spetta all'assemblea ordinaria:
 - a) eleggere le cariche sociali;
 - b) approvare i programmi sociali predisposti dal consiglio di amministrazione;
 - c) approvare la relazione annuale circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta;
 - d) approvare il bilancio annuale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
 - e) fissare la tassa di ammissione per i nuovi soci;
 - f) fissare la retribuzione dei sindaci;
 - g) deliberare sull'esclusione dei soci;
 - h) approvare i regolamenti formulati dal consiglio di amministrazione;
 - i) stabilire il limite massimo degli impegni passivi che il consiglio di amministrazione è autorizzato a contrarre per conto della cooperativa;
 - l) deliberare sulla compravendita di immobili e costituzione e/o trasferimento di diritti reali;
 - m) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, sottoposti a suo esame con regolare ordine del

giorno dal consiglio di amministrazione o dal collegio sindacale, oppure in seguito a richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci.

3. Sono riservate all'assemblea straordinaria:
- a) le deliberazioni sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della cooperativa;
 - b) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

Art. 13
(Modalità di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria)

1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria possono essere convocate dal consiglio di amministrazione ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità e devono essere convocate quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata, dal collegio dei sindaci o da almeno un quinto dei soci, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

3. L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nell'ambito regionale a condizione che il luogo prescelto sia raggiungibile con comuni mezzi di trasporto.

4. La convocazione avviene mediante avviso da esporsi nella sede sociale e da recapitarsi ai soci a mezzo lettera

raccomandata oppure lettera controfirmata dal socio, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

5. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato. Vi può essere inoltre indicata la data della eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 14

(Numero legale per il funzionamento delle assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta dei votanti, salvo nei casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dallo statuto.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà di tutti i soci e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quinto di essi. Le deliberazioni debbono essere prese col voto favorevole di tre quarti dei votanti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori, per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.



Art. 15
(Sistema di votazione)

1. Hanno diritto al voto in assemblea i soci iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci.

2. I soci persone fisiche hanno diritto ad un voto. I soci persone giuridiche hanno diritto a non più di cinque voti. I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci.

3. Il socio che per giustificato motivo è impedito ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare solo da un altro socio mediante delega scritta. Le deleghe devono essere presentate al presidente all'apertura dell'assemblea e conservate agli atti. Non possono essere delegati né gli amministratori né i sindaci. Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

4. Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, con prova e controprova. Quando almeno un terzo dei soci presenti lo richieda, si provvede per appello nominale o con voto segreto.

5. Le elezioni delle cariche sociali si fanno con voto segreto, salvo che l'assemblea approvi, a maggioranza dei presenti di procedere per voto palese.



Art. 16
(Deliberazioni delle assemblee)

1. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o, in sua assenza dal vicepresidente.

2. In assenza di ambedue, o quando la maggioranza dei soci presenti lo richianda, l'assemblea, a maggioranza, elegge fra i soci chi debba presiederla.

3. L'assemblea designa altresì il segretario e due scrutatori.

4. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dai due scrutatori.

5. Nelle assemblee straordinarie fungerà da segretario un notaio.

6. Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17
(Composizione del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e dal vicepresidente e da ... consiglieri, eletti dall'assemblea tra i soci a maggioranza relativa di voti.

I soci sovventori possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.

2. Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi sono esonerati dal prestare cauzione.

Art. 18

(Sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione)

1. Qualora nel corso dell'esercizio sociale venga meno per qualunque causa uno dei membri del consiglio di amministrazione ma ne rimanga in carica la maggioranza, il consiglio stesso, con deliberazione approvata dal collegio dei sindaci, surroga il mancante sino alla prossima assemblea che provvederà alla sostituzione definitiva.

Art. 19

(Compiti del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della cooperativa. Esso può compiere in genere tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizioni di legge o dello statuto, siano espressamente riservati all'assemblea.

Tra l'altro spetta ad esso:

- a) deliberare sull'ammissione dei soci;
- b) convocare le assemblee ed eseguirne le delibere;
- c) formulare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) predisporre i programmi sociali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- e) compilare il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e corredato da una relazione contenente le indicazioni previste dalla legge ed, in particolare, i criteri seguiti circa il perseguimento dello scopo sociale, in conformità con il carattere cooperativo della società, e l'attività sociale effettivamente svolta;
- f) assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- g) conferire procure speciali;
- h) provvedere alla sicurezza dei crediti ed al loro sollecito incasso.

2. Gli amministratori non hanno, in quanto tali, diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della cooperativa. Con deliberazione del consiglio di amministrazione e con il parere favorevole del collegio dei sindaci, può essere determinato un compenso per l'espletamento di incarichi operativi specificatamente attribuiti e limitatamente ad essi. La deliberazione deve essere portata a conoscenza dell'assemblea alla prima adunanza successiva.

3. Il consiglio di amministrazione può nominare un comitato esecutivo, composto dal presidente, dal vice-presidente e da ... a ... consiglieri, determinandone i poteri e le attribuzioni. Le deliberazioni del comitato devono essere adottate a maggioranza

dei suoi membri e devono risultare dal verbale firmato da tutti gli intervenuti. Alle riunioni del comitato devono essere invitati i sindaci.

Art. 20
(Modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri od il collegio dei sindaci.

Esso delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti.

2. I membri del consiglio di amministrazione debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati, o siano interessati il coniuge, nonché i parenti od affini entro il quarto grado.

3. Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal presidente e dal segretario verbalizzante.

Art. 21
(Poteri del presidente del consiglio di amministrazione)

1. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi grado e specie di giurisdizione.

2. Egli adempie alle funzioni demandate dalla legge e dallo statuto, cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

3. In caso di assenza o impedimento del presidente lo sostituisce, con tutte le attribuzioni e i poteri, il vicepresidente.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 22

(Composizione e poteri del collegio sindacale)

1. Il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e da due membri supplenti, eletti dall'assemblea a maggioranza relativa di voti fra i soci o i non soci.

2. Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e se eletti, decadono dall'ufficio il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori e dei dipendenti entro il quarto grado, nonché tutti coloro che si trovano negli altri casi di ineleggibilità prevista dalla legge e comunque coloro che sono legati alla cooperativa da un rapporto di lavoro comunque retribuito. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Il collegio dei sindaci, controlla la gestione sociale, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e accerta l'esattezza delle scritture contabili e del bilancio.

4. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Esso delibera a maggioranza di voti. I sindaci possono in ogni momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

5. I sindaci devono assistere alle sedute del consiglio di amministrazione, alle quali devono essere invitati. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o durante un esercizio sociale a due adunanze del consiglio di amministrazione decadono dall'ufficio. I loro accertamenti e rilievi devono essere trascritti nell'apposito libro.

TITOLO V BILANCIO E RIPARTO UTILI

Art. 23

(Esercizio sociale - bilancio e ripartizione degli utili)

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di ciascun esercizio viene compilato, secondo le norme di legge e con i criteri di una buona e corretta amministrazione, il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Gli utili netti dovranno essere così destinati:

- a) nella misura almeno del 20% alla riserva legale;
- b) nella misura e con le modalità previste dalla legge al competente fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) la rimanenza può essere destinata a:
 - c1) remunerare le azioni dei soci sovventori, come previsto dall'art. 10;
 - c2) rivalutare le quote sociali entro i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;

c3) altri fondi o riserve, comunque indivisibili;
La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti deve essere destinata ai fini mutualistici.
Nessun utile può essere destinato ai soci cooperatori sotto qualsiasi forma.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI VARIE

COLLEGIO ARBITRALE

Art. 24
(Composizione, modalità di nomina
e poteri del collegio arbitrale)

1. Tutte le controversie che possono formare oggetto di compromesso, che dovessero insorgere in tema di validità, di interpretazione o esecuzione del presente statuto e dei regolamenti eventualmente adottati, saranno deferite, su iniziativa di una o dell'altra parte, ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, uno dei quali nominato da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo dai primi due.
La parte che vorrà promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra, con lettera raccomandata R.R., entro il termine di trenta giorni dall'insorgere della controversia, il nome del proprio arbitro.
L'altra parte entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicherà a sua volta con lettera raccomandata R.R. il nome dell'arbitro prescelto.

I due arbitri nominati dalle parti designeranno il terzo che presiederà il collegio.

Ove una delle parti non provveda alla nomina dell'arbitro di sua competenza o i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la designazione del terzo, provvederà il presidente del tribunale competente per territorio dove ha sede la società, su richiesta di una delle parti.

L'arbitrato sarà irrituale e secondo equità.

Il collegio arbitrale emetterà le proprie determinazioni senza formalità di procedura ma nel rispetto del principio del contraddittorio.

Le decisioni del collegio arbitrale sono inappellabili.

Art. 25

(Scioglimento e liquidazione della cooperativa sociale)

1. Nel caso di scioglimento della cooperativa l'assemblea straordinaria eleggerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri e le norme della liquidazione.

2. Con la cessazione della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci aumentato delle quote di rivalutazione eventualmente deliberate quale destinazione degli utili di esercizio, dovrà essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 23.



Art. 26
(Disposizioni varie)

1. Per quanto non contemplato nello statuto si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia di società cooperative.

